l'ultima frase dell'art. 36. Ciò implica che nello Stato membro d'importazione lo smercio di questo prodotto venga autorizzato con un procedimento facilmente accessibile agli operatori economici e che possa essere concluso entro termini ragionevoli, qualora l'uso dell'additivo risponda ad un'esigenza reale, segnatamente d'ordine tecnico, e non presenti nessun rischio per la salute pubblica. Spetta alle autorità nazionali competenti dimostrare caso per caso, alla luce delle abitudini alimentari nazionali e tenuto conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, che la loro normativa è necessaria per tutelare efficacemente gli interessi di cui all'art. 36 del Trattato.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-42/90 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Contesto giuridico della controversia*

La direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, 64/54/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (GU 1964, n. 12, pag. 161), contiene l'elenco dei conservanti dei quali può essere autorizzato dagli Stati membri l'uso nelle derrate destinate all'alimentazione umana.

In tale elenco figura, al primo posto, l'acido sorbico, contrassegnato dalla classificazione CEE n. E 200, senza precisazione delle modalità d'uso.

L'art. 1 della direttiva fa divieto agli Stati membri di autorizzare l'uso di sostanze conservanti diverse da quelle elencate nell'allegato. Dispone l'art. 2, n. 1, che se nell'allegato sono previste per i conservanti determinate modalità d'uso, gli Stati membri devono garantirne l'osservanza.

Il n. 2 dello stesso articolo precisa che la direttiva « non pregiudica le disposizioni delle discipline nazionali che determinano gli alimenti cui possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato e le condizioni di tale aggiunta ». La seconda frase di questo paragrafo è stata modificata con la direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/427/CEE (GU n. 148, pag. 1). In seguito a tale rimaneggiamento, uno Stato membro può escludere totalmente l'uso di un conservante autorizzato dalla direttiva nelle derrate alimentari prodotte e consumate nel suo territorio soltanto qualora non sussista un'esigenza tecnologica d'uso.

* Lingua processuale: il francese.

Il Consiglio ha compiuto un ulteriore passo verso il ravvicinamento delle normative con l'adozione della direttiva 21 dicembre 1988, 89/107/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU 1989, L 40, pag. 27), che costituisce una direttiva quadro ai fini dell'armonizzazione completa delle normative sugli additivi. L'art. 12, n. 2, dispone ad esempio che gli Stati membri non possono « vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione di additivi alimentari, alimenti o ingredienti alimentari se essi sono conformi » alla stessa direttiva, alle direttive specifiche esistenti ed alla direttiva globale di cui all'art. 3 della direttiva 89/107.

Quest'ultima è stata adottata dopo gli antefatti della causa principale.

2. *Antefatti della controversia*

In occasione di un controllo effettuato il 5 ottobre 1982 in un supermercato di Nizza, alcuni funzionari dell'ufficio per il consumo e per la repressione delle frodi constatavano che nel detto supermercato erano esposti in vendita prodotti di pasticceria fabbricati in Italia con la denominazione « Panettone » e contenenti acido sorbico. Detto conservante, autorizzato dalla normativa italiana, è vietato in Francia.

Con ordinanza 27 agosto 1986 del giudice istruttore di Marsiglia, veniva rinviato a giudizio dinanzi al tribunal correctionnel (reati minori) il sig. Jean-Claude Bellon, amministratore unico della Sarl Bellon Import, responsabile dell'importazione delle suddette merci, per aver posto in vendita prodotti destinati al consumo umano dei quali conosceva l'adulterazione o la tossicità (presenza di un conservante non autorizzato) nonché alimenti destinati al consumo umano addizionati di prodotti chimici diversi da quelli autorizzati dalla legge francese.

L'azione penale di cui trattasi veniva infatti esercitata ai sensi della legge 1° agosto 1905, per la repressione delle frodi e delle adulterazioni nella vendita di prodotti alimentari, nonché ai sensi dell'art. 1 del decreto 15 aprile 1912, secondo cui « è fatto divieto di detenere per la vendita, porre in vendita o vendere qualsiasi prodotto o derrata alimentare per il consumo umano contenente additivi chimici diversi da quelli autorizzati dai decreti emanati dal ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, di concerto con i ministri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo industriale e scientifico e della Sanità pubblica, su parere del Consiglio superiore di igiene pubblica di Francia e dell'Accademia nazionale di medicina ».

L'imputato sosteneva in udienza, dinanzi al tribunal correctionnel, che la citata direttiva del Consiglio 64/54 autorizza l'uso di acido sorbico e che il divieto di importare in Francia una merce legalmente prodotta e distribuita in un altro Stato membro costituisce violazione dell'art. 30 del Trattato CEE.

3. *Questione pregiudiziale*

Con ordinanza 20 novembre 1987 il Tribunal de grande instance di Marsiglia ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

« Se sia compatibile con il diritto comunitario il divieto di importare in Francia un prodotto alimentare legalmente fabbricato e posto in commercio in un [altro] Stato membro perché contenente acido sorbico, conservante ammesso dalla direttiva 5 novembre 1963, 64/54/CEE, integrata ed emendata con direttive 27 giugno 1967, 67/427/CEE, 30 marzo 1971, 71/160/CEE, e 17 dicembre 1973, 74/62/CEE, il cui uso è tuttavia consentito dalla normativa francese soltanto per taluni prodotti tassativamente elencati, senza che sia invocata alcuna esigenza imperativa per giustificare tale limitazione ».

4. *Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1990.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte:

— il 7 maggio 1990, l'imputato nella causa principale, rappresentato dall'avv. M. Grisoli, del foro di Marsiglia,

— il 17 maggio 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, assistita dal sig. Hervé Lehman, funzionario francese messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria ed ha assegnato la causa alla Prima Sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

5. Il *sig. Jean-Claude Bellon*, imputato nella causa principale, richiamando le disposizioni degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE premette un'analisi dell'evoluzione della giurisprudenza sui suddetti articoli.

Egli assume che la Corte, nella sentenza 11 luglio 1974, Dassonville (causa 8/74, Racc. pag. 837), considerando misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari, ha accolto un'interpretazione estensiva della nozione di misura di effetto equivalente.

La Corte, prosegue il sig. Bellon, ha precisato tale definizione nella sentenza 20 febbraio 1979, « Cassis de Dijon » (causa 120/78, Racc. pag. 649) nel senso che ciascuno Stato membro è tenuto ad ammettere nel proprio territorio merci provenienti da un altro Stato membro, allorché legalmente

prodotte e poste in commercio in quest'altro Stato membro.

Secondo il sig. Bellon, la Commissione, nella comunicazione 3 ottobre 1980 (GU C 256, pag. 2) relativa alla sentenza testé citata, ha confermato tale giurisprudenza segnalando che tutti i prodotti importati in uno Stato membro devono di norma essere ammessi nel territorio dello Stato membro importatore se sono stati legalmente fabbricati, vale a dire, se sono conformi alla disciplina ed ai criteri di fabbricazione legali e tradizionali del paese di esportazione, e posti in commercio nel territorio di quest'ultimo. Soltanto gli ostacoli alla libera circolazione necessari per soddisfare esigenze imperative che perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare sono tollerati.

Il sig. Bellon ricorda pure che nella sentenza 19 dicembre 1968, Salgoil (causa 13/68, Racc. pag. 601) la Corte ha negato che le eccezioni previste nell'art. 36 del Trattato CEE possano ricevere un'interpretazione estensiva.

Il sig. Bellon rileva che, benché la Corte, nella sentenza 5 febbraio 1981, Kugelmann (causa 108/80, Racc. pag. 433), sembri aver reso più sfumata la propria posizione in riferimento ai poteri devoluti a ciascuno Stato membro per la fissazione di un determinato numero di norme nella disciplina dei prodotti, la limitata portata di questa sentenza si evince, oltre che dalla successiva giurisprudenza della Corte (in ispecie dalla sentenza 19 febbraio 1981, Kelderman, causa 130/80, Racc. pag. 527, nella quale la Corte ha precisato che le disparità delle normative nazionali relative alla fabbricazione ed allo smercio di un prodotto possono essere accettate soltanto ove possano considerarsi necessarie per soddisfare esigenze imperative), anche dalla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE (GU L 109, pag. 8). Questa direttiva prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e riafferma il principio secondo cui il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative degli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità e che gli ostacoli agli scambi derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti sono ammissibili soltanto se necessari per soddisfare esigenze imperative e se intesi a perseguire un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare.

Quanto allo specifico problema dei conservanti, il sig. Bellon osserva che l'art. 2, n. 2, seconda frase, della citata direttiva del Consiglio 64/54, articolo che permette agli Stati membri di vietare in assoluto l'uso negli alimenti di un conservante autorizzato dalla direttiva qualora tale impiego non sia tecnicamente necessario, riguarda solo alimenti prodotti e consumati nel proprio territorio.

Il sig. Bellon ne conclude che il divieto francese dell'uso di un conservante come l'acido sorbico non può essere nel caso di specie opposto a prodotti legalmente fabbricati e smerciati in Italia. In questo paese è infatti autorizzato, in forza di un decreto ministeriale 31 marzo 1965, l'uso dell'acico sorbico per la conservazione di sostanze alimentari, in particolare di prodotti di pasticceria, entro una proporzione di 2 000 milligrammi per chilogrammo. Dalle analisi all'uopo effettuate nel corso dei controlli risulta che la proporzione prescritta è stata rispettata.

Secondo il sig. Bellon, il comportamento delle autorità francesi, le quali, facendo leva sull'applicazione della cennata disposizione della direttiva 64/54 e postulando che questa le autorizzi a vietare l'uso dell'acido sorbico, cercano di impedire lo smercio dei prodotti di cui trattasi, deve considerarsi discriminatorio in quanto avvantaggia una produzione nazionale tipica sfavorendo i prodotti di altri Stati membri.

Argomenta inoltre il sig. Bellon che l'esistenza di una direttiva di armonizzazione nel settore considerato, come la citata direttiva, esclude qualsiasi ragion d'essere dei provvedimenti restrittivi adottati dalle suddette autorità.

Parimenti rilevante, a parere del sig. Bellon, è il principio di proporzionalità, in forza del quale i provvedimenti adottati devono essere appropriati a creare il minor ostacolo possibile agli scambi. Conformemente alla sentenza della Corte 6 maggio 1986, Muller (causa 304/84, Racc. pag. 1511) gli Stati membri devono, in materia di sanità pubblica, accertare l'esistenza di un rischio serio alla luce delle abitudini alimentari e dei risultati della ricerca scientifica internazionale. Orbene, nella fattispecie, le autorità francesi non hanno provato che l'impiego di un conservante come l'acido sorbico costituisca un rischio per la salute dei consumatori.

Ad abundantiam, il sig. Bellon rileva che detto conservante rientra tra gli additivi che ai sensi della recente direttiva del Consiglio 89/107 possono essere utilizzati negli alimenti destinati al consumo umano e che il legislatore francese si è adeguato a tale direttiva emanando un decreto 18 settembre 1989, che stabilisce nuove norme in materia di additivi il cui impiego è consentito.

Ciò premesso, l'imputato nella causa principale suggerisce alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel seguente modo:

« Alla luce dell'evoluzione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, è incompatibile con il diritto comunitario il rifiuto opposto dalla Francia di autorizzare lo smercio di un alimento legalmente prodotto e posto in commercio in uno Stato membro, perché contenente acido sorbico come conservante ».

6. La *Commissione* ricorda, anzitutto, che la Corte ha già avuto varie volte modo di pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva 64/54 (v. sentenze 12 giugno 1980, Grunert, causa 88/79, Racc. pag. 1827, e 5 febbraio 1981, Kugelmann, citata). Infatti la Corte ha precisato che la direttiva 64/54 « costituisce soltanto una prima fase di ravvicinamento delle legislazioni nazionali nel settore dei conservativi, fase caratterizzata dalla costituzione di un elenco tassativo dei conservativi il cui uso può essere autorizzato ».

Quanto alla direttiva del Consiglio 89/107, la Commissione ritiene che un atto adottato nel 1988 non possa essere preso in considerazione ai fini della soluzione di una controversia già pendente dinanzi a un giudice nazionale e originata da fatti avvenuti nel 1982.

La Commissione fa rilevare che, allo stadio di ravvicinamento delle normative nazionali nel quale versava la disciplina degli additivi nel 1982, gli Stati membri non erano tenuti,

alla luce di quanto la Corte ha affermato nella citata sentenza 5 febbraio 1981, Kugelmann, ad autorizzare l'uso in ciascun alimento di tutti i conservanti elencati nell'allegato della direttiva del Consiglio 64/54. Uguale soluzione avrebbe meritato la questione, secondo la Commissione, nell'ipotesi in cui la merce per la quale l'imputato è stato incriminato fosse stata prodotta in Francia.

Trattandosi però di merci importate dall'Italia, i poteri degli Stati membri di disciplinare gli additivi per alimenti, in difetto di una completa armonizzazione a livello comunitario, debbono ovviamente esercitarsi nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 30 del Trattato.

A parere della Commissione, il divieto di smercio di un prodotto alimentare costituisce un palese ostacolo e in realtà impedisce l'importazione del prodotto medesimo. Un siffatto divieto può giustificarsi, in forza dell'art. 36 del Trattato, soltanto per esigenze di tutela della salute delle persone. La Commissione osserva che la Corte ha già varie volte ribadito, in proposito (v. sentenze 14 luglio 1983, Sandoz, causa 174/82, Racc. pag. 2445; 10 dicembre 1985, Motte, causa 247/84, Racc. pag. 3887; 6 maggio 1986, Muller, citata e, in particolare, 12 marzo 1987, Commissione/Germania, causa 178/84, Racc. pag. 1227) che il principio di proporzionalità, su cui si basa l'ultimo inciso dell'art. 36 del Trattato CEE, esige che i divieti di mettere in vendita prodotti contenenti additivi autorizzati nello Stato di produzione, ma vietati nello Stato d'importazione, siano limitati allo stretto necessario per garantire la tutela della sanità pubblica. Da ciò ha concluso la Corte che l'uso di un determinato additivo ammesso in un altro Stato membro dev'essere autorizzato se si tratta di un prodotto importato da tale Stato membro, qualora — tenuto conto, da un lato, dei risultati della ricerca scientifica internazionale e, in particolar modo, dei lavori del comitato scientifico comunitario per l'alimentazione umana, della commissione del *Codex alimentarius* della FAO e dell'Organizzazione mondiale della sanità e, dall'altro, delle abitudini alimentari esistenti nello Stato membro di importazione — tale additivo non sia pericoloso per la sanità pubblica e risponda ad un'esigenza reale, segnatamente di ordine tecnico.

Nelle suddette sentenze, prosegue la Commissione, la Corte ha altresì precisato che gli Stati membri possono introdurre un procedimento di autorizzazione volto ad accertare se i prodotti importati soddisfino i suddetti criteri. Tale procedimento dev'essere facilmente accessibile agli operatori economici, deve potersi concludere entro un termine ragionevole e costituire oggetto di un atto di portata generale e avverso l'eventuale diniego deve ammettersi la possibilità di ricorso giurisdizionale.

Infine, la Commissione fa rilevare che la Corte ha stabilito che, trattandosi di un'eccezione al principio della libera circolazione delle merci, incombe alle autorità nazionali competenti la dimostrazione caso per caso della necessità di vietare un additivo per esigenze reali di tutela della salute delle persone.

La Commissione ricorda che, come ha affermato nella comunicazione 24 ottobre 1989 sulla libera circolazione delle derrate alimentari all'interno della Comunità (GU C 271, pag. 3), nel caso di un alimento contenente un additivo non autorizzato per tale

derrata, ma figurante nell'elenco comunitario delle sostanze ammesse e la cui necessità tecnica sia accertata, un divieto che colpisca tale alimento può giustificarsi solo in caso di superamento della dose giornaliera accettabile, essendo già stata esclusa la nocività generale dell'additivo.

A parere della Commissione, l'uso di acido sorbico nel « Panettone » riflette, nella specie, una reale necessità di ordine tecnico. Il « Panettone » è infatti un prodotto di pasticceria non destinato al consumo immediato, potendo venire immagazzinato per qualche tempo dal venditore e quindi dal consumatore. L'uso dell'acido sorbico è necessario per evitare il proliferare di batteri durante il periodo di magazzinaggio, prima dell'apertura della confezione del prodotto e anche dopo l'apertura, se l'acquirente non consuma interamente il dolce nel giorno stesso dell'apertura della scatola.

Per quanto riguarda i rischi per la salute pubblica, la Commissione ricorda che l'acido sorbico è compreso nell'elenco dei conservanti ammessi dalla citata direttiva del Consiglio 64/54, senza prescrizione di particolari condizioni d'impiego. Ciò in quanto la detta sostanza non presenta rischi per la salute delle persone. Difatti, i comitati di esperti di additivi alimentari della FAO e dell'OMS hanno stimato la dose giornaliera ammissibile per l'acido sorbico in 25 milligrammi per chilogrammo di peso della persona (v. Food additives serie 5, 1974).

Ciò significa, argomenta la Commissione, che un consumatore medio del peso di 60 chilogrammi può quotidianamente ingerire 1 500 milligrammi di acido sorbico senza rischio alcuno per la salute. Talché, nell'ipotesi in cui il « Panettone » venduto in Francia contenga la dose massima di acido sorbico autorizzata in Italia per prodotti di pasticceria, ossia 2 000 milligrammi per chilogrammo, il consumatore medio può ingerire quotidianamente 750 grammi di « Panettone » senza correre alcun rischio per la salute.

La Commissione precisa di non disporre di informazioni sulla quantità di acido sorbico effettivamente contenuta nel « Panettone » messo in vendita in Francia dall'imputato nella causa principale, né di informazioni che possano lasciar supporre che il consumo di prodotti di pasticceria in Francia sia tale che l'ammissione negli stessi di un'aggiunta di acido sorbico potrebbe comportare per i consumatori un superamento della dose giornaliera ammessa. A suo parere, poiché il presente procedimento ha carattere pregiudiziale, spetta al giudice nazionale accertare tali elementi di fatto o valutarli alla stregua degli artt. 30 e 36 del Trattato, come interpretati dalla Corte.

Per questi motivi, la Commissione propone alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel modo che segue:

« Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro è tenuto ad autorizzare, se lo ritiene necessario in seguito a un procedimento di autorizzazione facilmente accessibile, la vendita di un prodotto alimentare legalmente fabbricato e posto in commercio in uno Stato membro contenente un additivo figurante in un elenco comunitario delle sostanze ammesse e rispondente ad una reale necessità tecnica, salvo nell'ipotesi in cui le autorità nazionali competenti dimostrino che la quantità di additivo contenuta in tale

prodotto è tale che, considerate le abitudini alimentari dei consumatori di questo Stato membro, la dose giornaliera ammissibile può essere ecceduta ».

III — Trattazione orale

7. Nel caso della fase orale del procedimento, il *governo francese*, che non aveva presentato osservazioni scritte, ha segnalato la circostanza che al sig. Bellon non era mai stato ingiunto alcun divieto di mettere in vendita il « Panettone », per il fatto che l'interessato non ha mai richiesto un'autorizzazione alle autorità francesi. Ciò malgrado il fatto che un decreto 15 aprile 1912, modificato nel 1973, stabilisca il principio di un'autorizzazione all'uso rilasciata con decreto ministeriale, sentito il parere di due collegi scientifici, ossia l'Accademia nazionale di medicina e il Consiglio superiore d'igiene pubblica di Francia. Gli stessi decreti indicano modalità d'uso e dosaggio degli additivi e dettano norme sull'etichettatura nonché sulle caratteristiche e sui criteri di purezza dei medesimi.

Il governo francese ha chiarito che l'autorizzazione all'uso di un additivo negli alimenti è rilasciata solo dietro presentazione di uno studio tossicologico, sulla scorta del quale sia esclusa la nocività della sostanza alle dosi raccomandate per l'additivo considerato.

Sulla costituzione del fascicolo tossicologico verte una circolare 8 agosto 1980, pubblicata nel *Journal officiel de la République française* 25 settembre 1980. Il procedimento di autorizzazione sopra descritto è stato modificato, dopo i fatti di causa, da un nuovo decreto 18 settembre 1989.

L'agente del governo francese ha chiarito in udienza che tale procedimento consiste in Francia nell'obbligo, per un importatore o fabbricante che intenda mettere in commercio un alimento contenente un additivo non autorizzato per tale prodotto, di inviare un fascicolo alla direzione generale « Concorrenza, consumo e repressione delle frodi » del ministero dell'Economia e delle Finanze, che lo trasmette ai cennati organi scientifici a ciò abilitati. Nell'ambito di tale procedimento le autorità nazionali devono, entro un congruo termine, rilasciare o eventualmente negare l'autorizzazione all'uso dell'additivo. Il diniego deve essere giustificato da esigenze di salute pubblica ed eventualmente, per stare ai termini della giurisprudenza della Corte, da motivi connessi alla loro reale necessità tecnica.

Quanto ai suoi caratteri, il suddetto procedimento deve essere facilmente accessibile agli operatori economici, cui deve essere concessa la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale.

Il governo francese ritiene che la Corte abbia espressamente affermato la compatibilità di procedimenti di questo tipo con il diritto comunitario al suo stadio attuale (v., in particolare, la citata sentenza 6 maggio 1986, Muller).

Esso soggiunge, quanto all'acido sorbico, che tale additivo è autorizzato in Francia in un determinato numero di alimenti. Gli organi scientifici competenti prendono periodicamente in esame nuove domande di autorizzazione. Gli esperti scientifici incaricati del vaglio delle domande tengono conto non solo del rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile, ma anche,

trattandosi di conservanti, della sua incidenza sulle caratteristiche microbiologiche del prodotto cui viene aggiunto.

Secondo il governo francese, i prodotti alimentari contenenti acido sorbico e messi in commercio nei vari Stati membri non sono sempre gli stessi. Le dosi consentite possono inoltre variare, di guisa che, se tutti questi prodotti dovessero attualmente essere posti in regime di libera circolazione incontrollata nella Comunità, le quantità di additivo ingerite dalle popolazioni aumenterebbero sicuramente in modo rilevante e potrebbe seriamente ipotizzarsi che le varie dosi giornaliere nazionali ammissibili rischino di venire pericolosamente eccedute.

A parere del governo francese, il dato indicato dalla Commissione, stando al quale il consumatore medio può ingerire quotidianamente 750 grammi di « Panettone », non è risolutivo in quanto i consumatori francesi ingeriscono anche altri alimenti contenenti acido sorbico.

Per tali motivi, il governo francese propone di risolvere la questione pregiudiziale deferita dal Tribunal de grande instance di Marsiglia dichiarando che gli artt. 30 e 36 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve autorizzare, se lo ritiene necessario in seguito a un procedimento facilmente accessibile, la vendita di un prodotto alimentare, legalmente fabbricato e messo in commercio in un altro Stato membro, contenente un additivo figurante in un elenco comunitario delle sostanze ammesse e rispondente ad una reale necessità tecnica, salvo nell'ipotesi in cui le autorità nazionali competenti dimostrino che la quantità di additivi contenuta in tale prodotto è tale che, in considerazione delle abitudini alimentari dei consumatori di questo Stato membro, la dose giornaliera ammissibile può essere ecceduta. Infine il governo francese rileva che in riferimento al caso concreto dedotto nella causa principale, sarebbe opportuno precisare che gli artt. 30 e 36 del Trattato non possono venire invocati in giudizio da un singolo nel caso in cui non abbia rispettato il procedimento, conforme del resto alla giurisprudenza della Corte, previsto in uno Stato membro per il rilascio dell'autorizzazione.

G.C. Rodríguez Iglesias
giudice relatore